



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI SIENA

Siena, 25 luglio 2012

Comunicazione n° 1

Preg.mi Sigg.
Sindaci della prov. di Siena

Preg.mi Sigg.
Responsabili Unici Procedimento

Preg.mi Sigg.
Responsabili Lavori Privati

Oggetto: DURC acquisizione d'ufficio obbligatoria- irregolarità fotocopie

Abbiamo rilevato che alcuni Comuni accettano la presentazione di DURC in fotocopia dell'originale.

Premesso che il DURC cartaceo, emesso dalle Casse Edili, ha validità soltanto in originale, stampato su carta filigranata, per evitare contraffazioni, desideriamo ricordare che le Amministrazioni Pubbliche **devono acquisire d'ufficio** il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'ambito dei **lavori pubblici e privati dell'edilizia**.

Lo stabilisce la legge 4 aprile 2012 n° 35 e lo affermano alcune recenti circolari ministeriali, di seguito indicate, che abbiamo pubblicato integralmente sul nostro sito www.cassaedilesiena.it, alla pagina "normative".

Con la circolare 6/2012, del 31 maggio scorso, inviata anche all'ANCI e, quindi, reputiamo di Vostra conoscenza, il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione testualmente afferma che "la chiara formulazione normativa (L.35/2012) esclude che nei pubblici appalti **nonché nei lavori privati in edilizia** il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, **alle Casse Edili**."

V'informiamo che, per questa ragione nei DURC emessi da Cassa Edile, su disposizione specifica dello stesso Ministero, contenuta nella circolare 6/2012, è stampata la seguente dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**; mentre "il privato può richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato".

Il Ministero del lavoro, con circolare 12/2012 del 1 giugno scorso, ha comunicato che, in virtù della legge 35/2012, "le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell'edilizia".

Nella stessa circolare il Ministero del lavoro ha chiarito che il "DURC non può costituire oggetto di autocertificazione" e che, nell'ambito pubblico, la validità trimestrale deve intendersi ai soli fini del pagamento per il quale è stato acquisito, fermo restando l'obbligo di chiedere un DURC per ciascuno stato avanzamento lavori e stato finale.

Per queste ragioni invitiamo tutte le Pubbliche Amministrazioni ad ottemperare al dettato normativo ed alle disposizioni ministeriali provvedendo a chiederci direttamente il DURC, tramite PEC, non solo per gli appalti pubblici, ma anche per i lavori privati.

Facciamo osservare che questa procedura è la sola che consente di evitare la presentazione di DURC falsificati; laddove si verificasse tale eventualità la Cassa Edile dovrà sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.

Si prega d'inoltrare questa comunicazione a tutti i Vostri uffici competenti.

Certi della Vostra collaborazione porgiamo i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Bertolucci

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paolo Bertolucci', is placed over a light blue rectangular background.